



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA
PORTOFERRAIO



Ordinanza di Sicurezza Balneare
n. 28/2019 in data 31.05.2019

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI PORTOFERRAIO

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti, in capo a questa Autorità marittima, in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Portoferraio che comprende inoltre le tre Isole dell'Arcipelago Toscano dell'Elba, di Pianosa e di Montecristo;

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";

Visto il d.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 recante "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato";

Visto il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto l'articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;

Visto il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 recante "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";

Vista la legge Regione Toscana 1° dicembre 1998, n. 88 recante "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

Vista la delibera della Regione Toscana n° 136 del 2 marzo 2009 con la quale è stato stabilito il periodo minimo di apertura delle strutture balneari (**15 giugno - 15 settembre**);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della legge 25 giugno 1999, n° 205";



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA** **PORTOFERRAIO**

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 08 luglio 2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 08 luglio 2003, n. 172”;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;

Visto il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

Visto il Dispaccio n. 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;

Visto il Dispaccio n° 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;

Visto il Dispaccio n.0011322 in data 10 febbraio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di navigazione con propulsori acquatici;

Vista la propria Ordinanza n. 37 in data 11 giugno 1996 recante il limite di transito nel tratto di mare prospiciente Capo Bianco;

Vista la propria Ordinanza n. 56 in data 20 giugno 1997 recante il limite di transito nel tratto di mare prospiciente l’Isolotto dei topi;

Vista la propria Ordinanza n. 24 in data 30 aprile 2007 adottata in veste di Capo del Compartimento Marittimo di Portoferraio ai sensi dell’articolo 8 della Legge 08 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

Vista la propria Ordinanza n. 22 in data 27 aprile 2009 recante noleggio e locazione di natanti da diporto e di natanti utilizzati dai centri di immersione e addestramento in appoggio ai praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo ricreativo, modificata dall’Ordinanza n. 17 in data 4 aprile 2012;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA** **PORTOFERRAIO**

Vista la propria Ordinanza n. 25 in data 30 aprile 2007 recante fascia di rispetto dell'ampiezza di 100 metri oltre la zona di mare riservata ai bagnanti nel tratto di mare prospiciente la spiaggia di Fetovaia (Comune di Campo nell'Elba);

Vista la propria Ordinanza n. 33 in data 17 maggio 2007, e successive modifiche, recante disposizioni in merito alle attività nautiche collegate al trasporto turistico svolte nell'ambito del Circondario marittimo di Portoferraio;

Vista la propria Ordinanza n. 54 in data 09 giugno 2009 recante disposizioni in merito alle attività subacquee ludico-diportistica e con finalità scientifica;

Vista la propria Ordinanza n. 23 in data 28 aprile 2011 recante Ordinanza di sicurezza balneare;

Vista la propria Ordinanza n. 32 in data 15 giugno 2017 recante noleggio e locazione di natanti da diporto;

Vista la propria Ordinanza n. 08 in data 05 aprile 2019 recante procedure per l'effettuazione di regate, gare di pesca, spettacoli pirotecnici e manifestazioni in genere nelle acque di giurisdizione del Circondario marittimo di Portoferraio;

Vista la legge Regione Toscana 9 marzo 2006 n. 8, recante "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio" ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26/02/2010 n. 23/R, recante il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 9 marzo 2006 n° 8;

Vista la legge Regione Toscana del 20 ottobre 2009, n. 59, recante "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo)";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 09 luglio 2010, n° 133 recante "Nuovo regolamento di attuazione della Legge 25 marzo 1985, n°106" concernente la disciplina del volo da diporto e sportivo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n° 81/2008 del 09 aprile 2008 inerente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Viste le risultanze delle riunioni di coordinamento, tenutesi in data 09 aprile, 2 e 8 maggio 2019, presso la Direzione Marittima di Livorno;

Ritenuto necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

Ravvisata l'opportunità di rivisitare le disposizioni in materia di Sicurezza balneare di cui alla citata Ordinanza n. 23/2011;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA

PORTOFERRAIO

Ritenuto necessario, alla luce delle direttive intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

Sentiti gli esiti della riunione con i Comuni costieri elbani e le associazioni degli esercenti balneari e degli assistenti bagnanti, intervenuti alla riunione convocata presso la Capitaneria di porto di Portoferraio il giorno 17 aprile 2019;

Visti gli articoli 17, 30, 45-bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni Generali.

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque in possesso delle previste abilitazioni, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. Durante il **periodo minimo** di apertura delle strutture balneari, fissato dalla Regione Toscana dal **15 giugno al 15 settembre**, presso le stesse sono obbligatori i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
Dal 1° maggio al 14 giugno e dal 16 al 30 settembre, i servizi di salvataggio sono obbligatori nelle giornate di sabato e festivi. Nei giorni feriali il servizio di salvamento non è obbligatorio laddove l'attività di balneazione risulti esclusa da appositi cartelli ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue), apposti agli ingressi e nell'area in concessione, con la seguente dicitura **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. Inoltre **deve essere issata una bandiera rossa**.
3. **Nelle spiagge destinate alla libera fruizione**, i Comuni costieri provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio ed in assenza del servizio di salvataggio, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di porto-Ufficio Circondariale di Portoferraio o tramite l'Ufficio marittimo più vicino e devono, contemporaneamente, apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (*eventualmente redatta in più lingue*) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. Le stesse Amministrazioni civiche devono controllare la permanenza in loco, durante tutto la stagione balneare, della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA

PORTOFERRAIO

4. Il servizio di salvamento può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario marittimo di Portoferraio, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, come delineate all'articolo 4.

I Comuni costieri e le associazioni di concessionari, che intendono organizzare il servizio di salvamento per conto dei propri associati, devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

In seno ai predetti piani collettivi, per una migliore efficienza e funzionalità del servizio che ne consenta un'omogenea e globale organizzazione sul litorale di riferimento, in relazione alle singole specifiche realtà locali, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio nonché gli orari di espletamento del servizio, possono essere organizzati e disciplinati con riferimento ai seguenti fattori predominanti:

- a) morfologia della costa e dei fondali;
- b) prossimità di varchi e vie di accesso alla spiaggia;
- c) presenza di correnti marine superficiali o meno;
- d) esistenza di elementi di protezione della costa naturali e/o artificiali (secche, barriere soffolte e/o emerse, ecc.);
- e) periodi ed orari di maggior afflusso di bagnanti;
- f) tipologia e consistenza dei flussi turistici;
- g) pressione antropica stagionale;
- h) disponibilità di mezzi di soccorso particolarmente versatili (ad es. moto d'acqua).

Altresì, il piano deve tener conto, fermo quanto sopra previsto, di una per quanto possibile equa distanza tra le postazioni di salvataggio, le quali, sulla base dei criteri predominanti sopra esposti, potranno anche essere ubicate a distanze differenti (superiori o inferiori) da quelle di cui all'articolo 4, comma 2.

In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare deve disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

5. Le colonie marine devono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, almeno quando il tratto di spiaggia sia frequentato dagli ospiti delle colonie. In caso di assenza dall'arenile dei fruitori della colonia, deve essere issata una bandiera rossa e deve essere esposto un cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA

PORTOFERRAIO

seguinte dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

Articolo 2

Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. Durante la stagione balneare la zona di mare **per una distanza di duecento (200) metri dalle spiagge e cento (100) metri dalle scogliere/coste a picco** è prioritariamente destinata e riservata alla balneazione.
2. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso che devono avere almeno le dimensioni di 320 mm. di diametro, 740 mm. di altezza, capacità 26 litri e saldamente ancorati al fondo, parallelamente alla linea di costa, in ragione di almeno due in corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni o in posizione equidistante dalle stesse. I gavitelli devono essere posti a distanza di massima di 50 metri l'uno dall'altro. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo, nel caso, al loro riposizionamento. In caso di concessionari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo. E' vietato l'ormeggio di qualsiasi unità ai predetti gavitelli, i quali preferibilmente devono indicare sugli stessi tale divieto per iscritto o a mezzo segnaletica. **In caso di impossibilità di posizionare alla distanza prevista tutti i gavitelli per eccessiva profondità dei fondali marini, i concessionari devono darne comunicazione alla Capitaneria di porto-Ufficio Circondariale Marittimo di Portoferraio, anche attraverso gli Uffici marittimi più vicini, allo scopo di adottare provvedimenti specifici.**
3. Se i Comuni per i tratti di arenile non in concessione, non provvedono a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al comma 2, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue “**ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO**”.
4. I concessionari, per il tratto delle aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (**mt.1,60 di profondità**) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo. In alternativa ai galleggianti è consentito il posizionamento di cartelli indicanti il limite di acque sicure, ben visibile dagli utenti, con la seguente dicitura (eventualmente redatta in più lingue): “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,60 di profondità) NON SEGNALATO”.
5. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc..), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, il titolare delle concessione è tenuto a segnalare tali pericoli. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni, in corrispondenza delle spiagge libere, sono



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA

PORTOFERRAIO

tenuti a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.

6. Si rammenta, altresì, ai bagnanti di prestare la massima attenzione alla circostanza che, in condizioni di mare mosso o agitato le correnti marine, presenti anche in prossimità delle opere di difesa della costa, e la presenza di fondali irregolari, possono essere capaci di sorprendere e trascinare in mare aperto anche esperti nuotatori.
7. Fermo restando i divieti assoluti di nuoto e balneazione nelle zone di cui al successivo articolo 3, durante la stagione balneare **è fatto obbligo al nuotatore/bagnante** impegnato in zone di mare non riservate alla balneazione (ovvero **oltre i 200 metri** dalla battigia/100 metri dalle coste a picco) di **segnalare la propria presenza** mediante l'utilizzo del segnalamento per lo svolgimento di attività subacquea (boa rossa con banda bianca e sagola non più lunga di 3 metri) oppure un'unità appoggio in assistenza.
8. Nella zone di mare di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in materia di pesca, nelle ore comprese **tra le 08:30 e le 19:30 E' VIETATO:**
 - 8.1 il transito di qualsiasi unità navale, a motore ed a vela (surf, windsurf e kitesurf compresi), ad eccezione dei mezzi della Guardia Costiera, di Polizia e dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, S.U.P. (stand up paddle) nonché pedalò e simili e delle moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “**Servizio campionamento**”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
 - 8.2 l'ormeggio e/o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 - 8.3 l'atterraggio, il transito e la partenza di tavole sospinte dal moto ondoso (surf), windsurf e dei kitesurf nei tratti di arenile **in concessione per strutture balneari**. In tali tratti i concessionari, se appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti, ovvero salvo che si tratti esclusivamente di atterraggio o partenza da riva per uscire dalla fascia riservata alla balneazione, senza compiere evoluzioni e purché il transito avvenga attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati e installati;
 - 8.4 l'atterraggio, il transito e la partenza delle tavole sospinte dal moto ondoso (surf), windsurf e kitesurf su e dai **tratti di spiagge libere**, salvo che l'atterraggio o la partenza per uscire dalla fascia riservata alla balneazione avvengano, senza compiere evoluzioni, attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati e installati ovvero, in mancanza, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA

PORTOFERRAIO

8.5 è comunque vietato alle tavole sospinte dal moto ondoso (surf), windsurf e kitesurf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate;

8.6 compiere attività subacquee, ovvero operare con autorespiratore, senza segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca e dopo il tramonto un fanale giallo intermittente per sub non pescatore), o con analoghi segnali issati su unità navali;

8.7 ai natanti a vela con deriva mobile prendere il largo ed approdare sulla spiaggia fuori dai corridoi di lancio, **salvo che** tali manovre siano effettuate **in assenza di bagnanti**, mantenendo rotta perpendicolare alla linea di riva, velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra e purché condotti a mano nella fascia dei 100 metri dalla costa;

8.8 le zone di mare prospicienti invece le coste a picco, **purché non frequentate da bagnanti**, possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto, comunque non superiore a 3 nodi, e con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose.

Articolo 3

Zone di mare vietate alla balneazione.

1. La balneazione E' VIETATA:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di metri 100 dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali, con esclusione degli specchi acquei prospicienti eventuali strutture balneari contigue ai porti minori del Circondario. I Comuni o i soggetti concessionari di dette strutture portuali devono segnalare il canale di ingresso con la collocazione di un corridoio di atterraggio avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 7;
- c) nelle zone di transito e sosta delle navi e in prossimità di segnali da pesca;
- d) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle destinati all'attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- e) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati;
- f) negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e/o canali fino ad una distanza di metri 50 dalla costa;
- g) nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima o comunale o da altri provvedimenti.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA

PORTOFERRAIO

Articolo 4

Servizio di salvataggio

1. La fascia del demanio marittimo per come è individuata e disciplinata dalle competenti Amministrazioni Comunali, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e, pertanto, le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
2. **Il servizio di salvataggio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, deve essere attivato dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (ORARIO DI BALNEAZIONE).**
I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine, devono comunicare alla Capitaneria di porto di Portoferraio anche tramite gli Uffici marittimi più vicini, le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite dall'allegata "scheda informativa".
Il servizio di salvataggio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1.4, deve essere assicurato con assistenti, in ragione di uno ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni, muniti di brevetto per "Assistente Bagnanti" / "Bagnino di Salvataggio", in corso di validità, rilasciato da uno degli Enti/Associazioni/Federazioni all'uopo legalmente autorizzate a norma di legge.
3. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri esercizi adiacenti, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
4. Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati secondo le modalità previste dalla Legge Regionale Toscana del 9 marzo 2006, n. 8, e dal relativo Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 febbraio 2010, n. 23/R. Il personale di assistenza deve indossare una maglietta di **colore rosso** recante la dicitura "**SALVATAGGIO**".
5. Salvo quanto diversamente indicato nelle autorizzazioni consorziate di assistenza al salvataggio/piani collettivi di salvataggio, nel periodo di tempo compreso **tra le ore 13:30 e le 15:30** è consentito che la **sorveglianza** dei bagnanti sia effettuata **per settori** (di **ampiezza massima non superiore a 80 mt.**), **anziché per ogni singolo stabilimento**. Di tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e **bandiera gialla** issata.
6. In caso di **totale assenza** di sorveglianza (prima delle ore 09,00 e dopo le ore 19,00) devono essere issate contemporaneamente **la bandiera rossa e gialla**.
7. Quando sussista **uno stato di pericolosità per la balneazione** legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo-marine avverse, inquinamento o altro, deve essere issata, a cura del responsabile del servizio



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA PORTOFERRAIO

di salvataggio, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come **avviso di bagno a rischio o pericoloso**. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.

8. Gli assistenti bagnanti/bagnini, durante l'orario di balneazione, devono:
 - a) indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "Salvataggio" ben visibile e distinguibile e che, a decorrere dalla stagione balneare successiva a quella di emanazione della presente ordinanza, deve avere almeno su un lato la dicitura in inglese "Lifeguard";
 - b) essere dotati di fischietto;
 - c) essere impiegati esclusivamente per il servizio di salvamento. Non devono essere impiegati in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - d) tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua inviando, inoltre, comunque entro le 24 ore dall'incidente, all'Autorità marittima la prevista scheda di segnalazione allegata alla presente ordinanza;
 - e) stazionare sulla postazione di salvataggio, nei suoi immediati pressi, sulla battigia antistante lo specchio acqueo verso cui deve essere sempre rivolto in costante osservazione e vigilanza oppure in mare sull'imbarcazione di servizio, in ogni caso in posizione che consenta la più ampia visuale possibile in relazione alla situazione in atto;
 - f) segnalare prontamente al gestore dello stabilimento la mancanza o il cattivo stato di manutenzione delle dotazioni di soccorso richiedendone la sostituzione, se del caso.

9. Presso ogni postazione di salvataggio – situata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 1,80 metri – possibilmente posta in posizione quanto più equidistante/centrale da ogni punto del litorale soggetto ad obbligo di assistenza e possibilmente con tettoia o sistema di ombreggio, devono essere prontamente disponibili ed efficienti, in prossimità della battigia:
 - a) un binocolo;
 - b) 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia;
 - c) un paio di pinne;
 - d) un altoparlante/megafono;
 - e) un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
 - f) ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti può essere utilizzato un giubbotto individuale di salvataggio e una calotta di colore rosso vivo.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA

PORTOFERRAIO

E' data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) apposita comunicazione alla Capitaneria di porto di Portoferraio anche tramite l'Ufficio marittimo più vicino da parte del responsabile del servizio di salvamento che si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- b) titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua;
- c) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- d) la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta " SALVATAGGIO" e per i concessionari anche l'obbligo di aggiungere il nome dello stabilimento balneare;
- e) la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- f) la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne; coltello; cima di traino con moschettoni; stacco di massa di scorta; fischiello; torcia stagna; strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino.
- g) il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.
- h) l'Autorità Marittima potrà sempre ed in ogni circostanza richiederne l'utilizzo anche per il soccorso al di fuori del tratto di mare prospiciente il singolo stabilimento balneare.

La valutazione **sulla scelta del mezzo** da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al **prudente apprezzamento del responsabile** dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

E' data, altresì, facoltà di **utilizzare in aggiunta** alle dotazioni obbligatorie le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione: **rescue-board (tavola da salvataggio)**, **rescue tube**, **salvante a marsupio gonfiabile**, **giubbotto di salvataggio gonfiabile**.

10. **In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvante anulari** di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto (o baywatch) con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
11. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso, in corso di validità, da custodire e rendere disponibile in maniera idonea e funzionale, costituito da:



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA PORTOFERRAIO

- a) tre bombole di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina ovvero una bombola di ossigeno portatile ricaricabile da 2 litri con manometro, erogatore / riduttore di pressione, opportunamente revisionata;
 - b) una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - c) un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
12. Presso ogni stabilimento balneare deve essere disponibile un **apposito locale**, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, **adibito a primo soccorso**. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma.
13. Ogni concessionario deve esporre, unitamente alla presente ordinanza, un tabellone, con scritte plurilingue, **riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati** previsti dalla presente ordinanza.

Articolo 5 Esercizio della pesca.

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, compresa quella con utilizzo del rastrello a mano, della fiocina a mano, arpione, gancio, ecc., diversa dalla pesca subacquea regolamentata al comma 2., **E' VIETATO nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, durante la stagione balneare tra le ore 08:30 e le 19:30**, ovvero in presenza di bagnanti. Al predetto divieto generale fa eccezione solo la pesca con canna esercitata da moletti o scogliere (naturali o artificiali), sui quali non sia vietato l'accesso, solo qualora nello specchio acqueo prospiciente non siano presenti bagnanti.
2. **La pesca subacquea** è regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario marittimo, **in presenza di bagnanti**, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con **arma subacquea carica**.
3. Chiunque eserciti attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.
4. È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un subacqueo in immersione.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA

PORTOFERRAIO

Articolo 6

Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti (c.d. banana boat)

1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al **paracadutismo ascensionale** ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "**banana boat**".

Articolo 7

Corridoi di lancio.

1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a metri **10**;
 - b) profondità, qualora consentito dalla profondità dei fondali, maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti; **nel caso in cui l'eccessiva profondità dei fondali non consenta la maggiore estensione del corridoio**, i titolari del corridoio devono darne comunicazione motivata alla Capitaneria di porto di Portoferraio, anche tramite l'Ufficio marittimo più vicino, allo scopo di adottare provvedimenti specifici;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola galleggiante (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non inferiori a **20** metri nei primi 100 metri e successivamente a **50** metri;
 - d) individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione, posti a profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata alla balneazione. Nel caso in cui l'eccessiva profondità dei fondali non consenta di posizionare tutti i gavitelli, i titolari del corridoio devono darne comunicazione motivata alla Capitaneria di porto di Portoferraio, anche tramite l'Ufficio marittimo più vicino, allo scopo di adottare provvedimenti specifici.
 - e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE".
2. L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1.
3. Nel caso di corridoi da utilizzare per il lancio/atterraggio di tavole con aquilone (*kitesurf*) devono essere rispettate le indicazioni contenute negli specifici provvedimenti, qualora adottati.
4. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (*windsurf*), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
 - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA

PORTOFERRAIO

- c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
- d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio. I gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio non possono, inoltre, essere usati per l'ormeggio di unità, anche se esse si trovano all'esterno del corridoio stesso.

Articolo 8

Disposizioni particolari per i jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari.

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con la ordinanza n. 24 del 2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Portoferraio, adottata ai sensi dell'articolo 8 della legge 08 luglio 2003, n. 172, l'impiego delle moto d'acqua e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a) durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo;
 - b) l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
 - c) nel rimanente periodo dell'anno, è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto dalla costa.
2. **Per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari è richiesta la maggiore età e la patente nautica**, secondo quanto previsto dal D.lgs 18 luglio 2005 n.171 (Codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 (Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto).
3. Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale.
4. I locatori di moto d'acqua (jet-ski) e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Articolo 9

Noleggio e locazione dei natanti da diporto

1. Il noleggio e la locazione dei natanti da diporto a motore e a vela con superficie velica superiore a 4 mq. trova espressa disciplina nella citata Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Portoferraio n. 22/2009.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l'ordinanza n. 24/2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Portoferraio, adottata ai sensi dell'articolo 8 della legge 08 luglio 2003 n° 172, **la locazione di natanti da diporto a**



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA** **PORTOFERRAIO**

remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela, e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinata come segue:

- 2.1. **la locazione può essere effettuata dalle ore 09.30 alle ore 18.30** di ogni giorno **con mare e tempo assicurati favorevoli**. La locazione è comunque vietata in caso di avverse condimeteo ed il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone;
- 2.2. la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a m. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 3,50 e fino a m. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 4,50 e fino a m. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 6,00 e fino a m. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 7,50 e fino a m. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 8,50	9 persone

- 2.3. per i natanti omologati prodotti in serie il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla “targhetta del costruttore”);
- 2.4. i natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di richiedere, all'atto del noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto;
- 2.5. gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;
- 2.6. il locatore, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possenga tali requisiti;
- 2.7. il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);
- 2.8. il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo e **deve annotare su apposito registro** il nome, cognome e recapito telefonico del locatario e la durata della locazione;
- 2.9. è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso il cui recapito telefonico deve essere comunicato alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Portoferraio.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA

PORTOFERRAIO

Articolo 10

Prescrizioni particolari

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo è vietato:
 - 1.1 sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia. Tale divieto non si applica in corrispondenza dei corridoi di atterraggio e decollo (specificamente autorizzati dall'ENAC), da e per l'aeroporto di Marina di Campo, nei tratti in cui è previsto il sorvolo dei Golfi di Procchio e Marina di Campo;
 - 1.2 transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo privato sulle spiagge, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed alle persone diversamente abili.
2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle Ordinanze balneari emanate dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette aree.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data della sottoscrizione ed abroga la precedente ordinanza n. 23/2011 del 28 aprile 2011.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
4. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, degli articoli 650 e 673 del codice penale e dell'articolo 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n. 171.
5. La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza delle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali, e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.
6. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Portoferraio, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA
PORTOFERRAIO

“ordinanze” del sito istituzionale
<https://www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio/Pages/ordinanze.aspx> nonché divulgata
tramite i principali mezzi di comunicazione a livello locale e diffusa anche attraverso
apposito codice QR (codice a barre bidimensionale) per essere letta e memorizzata tramite
“*smartphone*”.

Portoferraio, 31.05.2019

firmato
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Capitano di Fregata (CP) Agostino PETRILLO



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA

PORTOFERRAIO

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare, ai sensi della ordinanza di sicurezza balneare.

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo.

SCHEDA INFORMATIVA

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di _____

Stabilimentobalneare/colonia/denominato _____ località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO A	Struttura balneare _____ Concessionario _____ Titolare Sig. _____ Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____ Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
<input type="checkbox"/> Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima	

Parte da compilare a cura degli/II' addetti/o alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

QUADRO B	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
QUADRO B	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
QUADRO B	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
<i>Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:</i>	

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'gli addetto/i alla sorveglianza
(nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)

Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA PORTOFERRAIO**


TABELLA DEI SEGNALI

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO E' ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 19,00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9,00 A.M. TO 7,00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZIET GARANTIERT VON 9,00 BIS 19,00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00




gialla

TALE SERVIZIO È EFFETTUATO IN FORMA RIDOTTA DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 15,30

SUCH SERVICE IS PERFORMED ON A SMALL FORM FROM 1,30 P.M. TO 3,30 P.M.

VON 13,30 BIS 15,30 WIRD DIE LEISTUNG VERMINDERT


LE SERVICE EST EFFECTUÉ EN FORME RÉDUITE DE 1330 À 1530



rossa

NON È ASSICURATA NESSUNA FORMA DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO AL DI FUORI DEGLI ORARI SUDETTI (DALLE 19,00 ALLE 09,00)


OUT OF THIS HOURS NO BEACH-ASSISTANCE AND RESCUE ASSURED (FROM 7,00 P.M. TO 9,00 A.M.) AND IN THE WEEKEND IN THE PERIOD FROM THE 1 MAY AND 15 JUNE AND EVERY DAY IN THE PERIOD FROM THE 15 AND 30 OF SEPTEMBER, ONLY WHEN THE BATHING ACTIVITY HAS FORBIDDEN BY THE SIGN (ART. 1)



gialla

KEINE LEISTUNG WIRD AUßERHALB DER BERGENANNTEN BADEZEIT GARANTIERT (VON 19,00 BIS 9,00) UND IN DEN WOCHENDE IN DER ZEIT VOM 1. MAI UND DEM 15. JUNI UND JEDEN WOCHENTAGEN ZWISCHEN 15 UND 30 SEPTEMBER, NUR WENN DIE BADEN AKTIVITÄTEN MIT DEN KARTELL IST VERBOTEN (ART. 1)

NE SONT PAS GARANTIS AVANT ET APRES CES HEURES AUCUN SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE (DE 19H00 À 9H00) ET DANS LES SEMAINE JOURS DANS LA PERIODE DU 1ER MAI ET 15 JUIN ET LE EN FÊTE JOURS SEMAINE ET COMPRIS ENTRE 15 ET LE 30 SEPTEMBRE, DANS LE CAS L'ACTIVITE «BAIN EMISSIONS SPECIALES EXCLUS DE L'ENTENTE (ART. 1)



rossa

STATO MOMENTANEO DI PERICOLO !

DANGER!

GEFAHR!



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**

